

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Art. 1 commi 858-872 Legge n. 145/2018 – Verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti. Costituzione e determinazione percentuale di accantonamento anno 2021

Regolarmente convocata per oggi venticinque del mese di Febbraio dell'anno duemilaventuno alle ore 19:00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>ASSESSORE DELEGATO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>MASTROBATTISTA FRANCA</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** Il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con delibera di C.C. n. 9 del 29/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

**Richiamato** l'art.106, co.3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020, (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 -in S.O. n. 25, G.U. 18/07/2020, n. 180) il quale ha disposto il differimento al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023degli Enti Locali.

**RICHIAMATO** altresì il Decreto Ministero dell'Interno del 13.01.2021, (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021), in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2021 è stato ulteriormente differito dal 31.01.2021 al 31.03.2021, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

Visti:

*l' Art. 1, comma 861: "gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare".*

*Art. 1 comma 862. " Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

*a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.";*

A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

*a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

**DATO ATTO** che il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, posti ai fini della tutela economica della Repubblica;

**RICHIAMATO** il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

**VERIFICATO** che le condizioni poste dal suddetto comma 862 quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

**CONSIDERATO** che l'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

**VISTE** le risultanze della Piattaforma per la gestione dei Crediti commerciali di cui all'art. 7-bis del D.L.35/2013, convertito con modificazioni della legge 6 giugno 2013, n. 64, degli indicatori di cui all'art. 1 comma 8596 per l'anno 2020, alla data del 22.01.2021, del Comune di Lenola da cui risulta la seguente situazione:

Riepilogo	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12/2020 (esercizio precedente)	61.592,56
Debito commerciale residuo al 31/12/2020 (secondo esercizio precedente)	80.935,99
Totale fatture ricevute esercizio precedente	1.931.652,75
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	11 giorni

**ACCERTATO** che il Comune di Lenola si trova nella condizione di cui alla lettera C) della tabella di cui sopra, in quanto:

- ha ridotto il debito commerciale residuo al 31/12 dell'esercizio rispetto a quello relativo al 31/12/20 in misura superiore al 10%;
  - ha un indicatore ritardo annuale dei pagamenti pari a 11 giorni;
  - ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
  - ha trasmesso alla PCC lo stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente
  - ha trasmesso alla PCC le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture,
- Pertanto deve prevedere nel Bilancio 2021/2023 lo stanziamento pari al 2% della spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

**DATO ATTO** che tale stanziamento dovrà essere adeguato, ai sensi del comma 863 dell'art. 1 della L. 145/2018, alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi (esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione);

**DATO ATTO** inoltre che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione potrà essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

**VISTI** pertanto i seguenti allegati:

- All. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza;
- All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza;
- All. 3) Variazione al bilancio di previsione - cassa;
- All. 4) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;
- All. 5) Quadro di controllo degli equilibri;

**CONSIDERATO** che il Comune di Lenola non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 20221-20223 e si trova attualmente in esercizio provvisorio;

**DATO ATTO** pertanto che in sede di approvazione del bilancio di previsione, in corso di redazione, verrà previsto apposito stanziamento a titolo di fondo garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 commi 859 e seguenti della L. 145/2018, per l'importo complessivo di pari al 2% degli stanziamenti riguardanti la spesa per beni e servizi (macroaggregato 103) relativo all'esercizio 2021, come da istruttoria sopra descritta, fatto salvo il sopraggiungere di eventuali proroghe a seguito dell'approvazione di nuove disposizioni di legge;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

**Con voti unanimi**

## DELIBERA

**1)DI PRENDERE ATTO** delle risultanze, per l'anno 2020, della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti del Comune di Lenola, alla data del 22/02/2021, come di seguito riepilogate:

Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2019	€80.935,99
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2020	€61.592,56
Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2020	€1.931.652,75

Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2020, elaborato dalla PCC	11 giorni
---	-----------

**2)DI DARE ATTO** pertanto che il Comune di Lenola è tenuto a costituire il Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali di cui all'art. 1 commi 859 e seguenti della L. 145/2018, per l'importo complessivo pari al 2% degli stanziamenti riguardanti la spesa per beni e servizi (macroaggregato 103) relativo all'esercizio 2021, come da istruttoria sopra descritta;

**3)DI DARE ATTO, altresì**, che il Comune di Lenola non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 20221-20223 e si trova attualmente in esercizio provvisorio e pertanto che in sede di approvazione del bilancio di previsione, in corso di redazione, verrà previsto apposito stanziamento a titolo di Fondo Garanzia Debiti Commerciali di cui all'art. 1 commi 859 e seguenti della L. 145/2018, per l'importo complessivo pari al 2% della spesa per acquisto di beni e servizi, (macroaggregato 103) relativo all'esercizio 2021, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, fatto salvo il sopraggiungere di disposizioni di legge che statuiscono il rinvio di tali adempimenti ad esercizi futuri, in tal caso il comune di Lenola si avvarrà della eventuale proroga;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

## **GIUNTA COMUNALE**

con separata votazione unanime

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. approvato D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto e approvato

**IL SINDACO**

F.to FERNANDO MAGNAFICO

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 25 Febbraio 2021



**IL SEGRETARIO CAPO**

*Maria Pia Fiore*

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 263 del Comune il 23 MAR 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 23 MAR 2021

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 25 Febbraio 2021

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 25 Febbraio 2021

**IL RESPONSABILE**

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 25 Febbraio 2021

**IL RESPONSABILE**

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

**IL RESPONSABILE**